COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE Provincia di Novara

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MANZINI MATTEO	Sindaco	X	
MILANESI DAVIDE	Consigliere	X	
TREVISAN FABIANO	Consigliere	X	
BOERI FABRIZIO	Consigliere	X	
LICCARDO DOMENICO	Consigliere	X	
FERRERA ANTONINO	Consigliere		X
ENFASI DAVIDE	Consigliere	X	
PRESTINARA BARBARA	Consigliere		X
MERLINI MAURO	Consigliere		X
PONZETTO ROBERTO	Consigliere	X	
CARRERA PIERANGELO	Consigliere	X	
	Tota	ale 8	3

Partecipata alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Fabio Maccagnola

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. GABRIO MAMBRINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MANZINI MATTEO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 34 del 21/12/2017

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 in data 22/03/2017 con la quale è stata confermata, per l'anno 2017 l'aliquota unica dell'addizionale IRPEF nello 0,50% con soglia di esenzione ad € 8.000,00;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2018-2020;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018-2020, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,50 %;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 8.000,00.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del DLGS 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 110.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale:

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento IRPEF.

ACQUISITI i pareri ai sensi del'art.49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n.267 espressi dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di confermare per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, nonchè dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale sull'IRPEF, l'applicazione dell'addizionale comunale all' IRPEF per l'anno 2017 nella misura dello 0,50 %;
- 2. di confermare la soglia di esenzione per il 2018 ai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo non superiore a € 8.000,00 ∞sì come previsto dall'art 5 del vigente Regolamento comunale sull'IRPEF;
- 3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

28/12/2017

IL PRESIDENTE (F.to MANZINI MATTEO)

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dr. GABRIO MAMBRINI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)		
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Preto a partire dal 28/12/2017	orio di questo Comune per 15 giorni consecutivi	
Garbagna Novarese, lì 28/12/2017	IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dr. GABRIO MAMBRINI)	
	TA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)	
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblic divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000	ata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.	
Garbagna Novarese, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. GABRIO MAMBRINI)	

Il Segretario Comunale F.to Dr. GABRIO MAMBRINI